



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**ANCI Sardegna
Associazione Regionale
dei Comuni della Sardegna**

e

**Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Provveditorato della Sardegna**



Premesso

che l'ANCI Sardegna, in base alle previsioni dell' art.1 del suo Statuto, costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni. Svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani, promuove lo studio di problemi che interessino gli associati, presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, riceve e gestisce finanziamenti, pubblici e privati, gestisce progetti e programmi di diversa natura;

che il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Sardegna, nel quadro degli scopi previsti dall'Ordinamento penitenziario, è impegnato sul fronte della promozione dell'attività lavorativa in favore della popolazione detenuta, da solo o in collaborazione con strutture pubbliche e private, al fine di dare concreta attuazione al mandato costituzionale di cui all'art. 27 Cost.:

recuperare alla comunità sociale il reo; evitare che possa ancora delinquere; ridurre i rischi di fenomeni recidivanti.

che, al fine di implementare il flusso di opportunità occupazionali mediante la promozione, ricerca ed organizzazione di attività lavorative in favore della popolazione detenuta, è indispensabile instaurare un piano sinergico di azioni congiunte cui partecipino - ognuno per il proprio ambito di competenza - le amministrazioni comunali nell'attività di ricerca di posti di lavoro, e le strutture periferiche dell'Amministrazione Penitenziaria insistenti sul territorio (istituti penitenziari e Provveditorati Regionali), nella complessa opera di individuazione dei detenuti da impiegare nelle attività lavorative extramurali;





che il lavoro riveste un ruolo di assoluta centralità in ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale ed alla riqualificazione del detenuto che, attraverso l'impegno quotidiano, può emanciparsi dal crimine e riappropriarsi dei valori morali e del senso di legalità smarriti a seguito della commissione del reato;

che, in questo contesto, la programmazione di una serie di iniziative che coinvolgano i detenuti in un percorso di sensibilizzazione all'educazione ambientale ed alla tutela della sicurezza pubblica, è condizione imprescindibile per la creazione di una sistematica rete occupazionale per l'impiego in attività lavorativa, fuori dalle mura del carcere,

che le Amministrazioni comunali considerano **la sicurezza un bene fondamentale per i propri cittadini** e garantire sicurezza significa garantire benessere, qualità della vita e sviluppo per il territorio;

che le Parti, condividendo gli stessi obiettivi, **ritengono fondamentale promuovere il valore della "cultura e del lavoro e del saper fare" per il recupero de detenuti anche attraverso un Programma di attività per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.**

Considerato che:

l'ANCI Sardegna può operare efficacemente quale facilitatore attivo a supporto dell'attuazione delle politiche volte al contrasto del fenomeno criminale con **particolare attenzione alla sicurezza della collettività**, anche favorendo lo scambio di buone pratiche;





il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Sardegna, allo scopo di ricercare nuove opportunità occupazionali, incrociarle con il potenziale occupabile di cui dispone e creare occasioni di lavoro intra ed extramurarie, ha l'esigenza di consolidare la rete di contatti tra il carcere e gli enti locali, interessati a fruire di prestazioni lavorative ad opera di soggetti detenuti, agevolando la conoscenza immediata di eventuali fabbisogni occupazionali a livello locale.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

L'ANCI SARDEGNA

e

IL PROVVEDITORATO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DELLA SARDEGNA

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente Accordo di collaborazione ha come oggetto la **promozione di un Programma di attività per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti in stato di detenzione in favore della comunità locale sarda.**





Articolo 2 (Attività)

(Programma Sperimentale di Attività in favore comunità locale sarda)

Al fine di promuovere sui territori un **Programma sperimentale** utile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, ovvero per l'inserimento lavorativo di detenuti e internati, s'intendono realizzare le attività di seguito indicate.

1. L'ANCI Sardegna si impegna a:

- promuovere, in ogni forma e modo ritenuti idonei, contatti tra i Comuni sardi e il Provveditorato regionale al fine di consentire la più ampia diffusione delle iniziative intraprese, in funzione della realizzazione degli obiettivi perseguiti dal presente Protocollo;
- sensibilizzare i Comuni all'individuazione di possibili occasioni di sviluppo e di attività lavorative, valorizzando le risorse soggettive delle persone detenute, attraverso il costante monitoraggio, sul proprio territorio di riferimento, dei fabbisogni lavorativi con l'attenta ricognizione di:
 - settori ed attività per le quali, pur sussistendo fabbisogno di manodopera, non vi è offerta di lavoro (lavori umili o di fatica quali ad es.: raccolta di rifiuti urbani, pulitura delle strade);
 - tipologie di lavori particolarmente utili per la collettività;
 - lavori di pubblica utilità in generale;
 - attività formative idonee al recupero di fasce di lavoro artigianale ormai in disuso e destinato all'estinzione;
- promuovere specifici progetti finalizzati all'acquisizione di competenze significative e sensibili nel mercato del lavoro;
- partecipare a specifici Bandi europei.





2. Il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Sardegna, nell'ambito del progetto, si impegna a:

- favorire, all'interno degli istituti penitenziari dislocati sul territorio sardo, l'individuazione di soggetti in esecuzione penale idonei all'ammissione al lavoro all'esterno (ex art. 21 L. 354/75) o all'ammissione a misure alternative per lo svolgimento delle attività lavorative che di volta in volta saranno individuate;
- proporre azioni di coordinamento al fine di agevolare le deliberazioni della Magistratura di Sorveglianza in relazione all'ammissione dei soggetti interessati agli istituti giuridici di cui all'art. 21 della Legge 354/75, nonché all'art. 47 e seguenti della stessa Legge (Misure alternative alla detenzione), quando in costanza di progettazioni e programmazioni delineati nell'ambito del presente protocollo.

3. Le modalità di inserimento lavorativo verranno di volta in volta definite in base alle opportunità disponibili secondo le esigenze delle aziende e le possibilità dei singoli detenuti, nell'ambito dei programmi di trattamento predisposti dalla Direzione dell'Istituto Penitenziario e sottoposti alla Magistratura di Sorveglianza per l'approvazione.

Articolo 3 (Durata)

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sottoscrizione ed ha la **durata di anni tre.**

Ciascuna parte contraente può chiedere, con lettera raccomandata da spedire 60 giorni prima della scadenza, una revisione delle condizioni ivi contenute per procedere alla stipula della nuova convenzione che potrà essere rinnovata previa intesa tra le parti.





Articolo 4 (Controversie)

Le parti si impegnano a dirimere ogni eventuale conflitto interpretativo o applicativo del presente Protocollo in ossequio ai principi di lealtà e collaborazione istituzionale.

Articolo 5 (Modifiche ed integrazioni)

Il presente Protocollo, la cui sottoscrizione non comporta alcun tipo di onere di natura economica per le parti, potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordi successivi sottoscritti dalle parti.

Cagliari, *6 Giugno 2018*
.....

Emiliano Deiana
Presidente ANCI Sardegna



IL PROVVEDITORE REGIONALE
Maurizio Veneziano



Maurizio Veneziano
Provveditore della Sardegna

— o o o



Ministero della Giustizia

Allegato A: promozione degli Accordi tra l'Amministrazione Comunale, il Provveditorato regionale e gli istituti penitenziari sardi per l'inserimento lavorativo dei detenuti e degli internati;



ALLEGATO A (Convenzione tipo tra Comune e Istituto Penitenziario)

CONVENZIONE

PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI E INTERNATI

TRA

Il **Comune** di, rappresentato dal Sindaco, Sig/ dr.

la **Casa Circondariale/Casa di Reclusione** di, rappresentata dal Direttore,
Dr.

Premesso

- che il mandato istituzionale dell'Amministrazione Penitenziaria è finalizzato al reinserimento sociale dei condannati e degli internati ed ha come fondamentale obiettivo l'occupazione lavorativa durante l'espiazione della pena o della misura di sicurezza, anche al fine di garantire ai soggetti ristretti l'acquisizione di competenze e conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post-detentiva;
- che l'assolvimento di tale mandato presuppone la collaborazione di tutte le componenti pubbliche del territorio, in particolare gli enti locali ed i comuni;
- che la Direzione della Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di, ed il Comune di si propongono interventi volti alla ricerca di nuove opportunità occupazionali a favore della popolazione detenuta;
- che il Comune di intende promuovere, nell'ambito del proprio territorio, l'esecuzione di lavori socialmente utili o di pubblica utilità ed ha dato la propria disponibilità ad offrire opportunità lavorative a soggetti ristretti;
- che il Comune di intende promuovere la partecipazione di detenuti ed internati in iniziative di pulizia, manutenzione e restauro di siti di interesse pubblico;
- che vi è la necessità di ufficializzare, mediante apposita convenzione, gli impegni reciprocamente assunti dai partners coinvolti nell'iniziativa;
- che il presente protocollo viene stipulato e reso operativo in collaborazione con il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del Progetto Nazionale per il recupero del patrimonio ambientale;

**Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di, mette a disposizione dei detenuti e degli internati ristretti nella struttura penitenziaria di, opportunità lavorative per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo le modalità di seguito indicate.

La Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di, individua tra la popolazione attualmente reclusa un numero di soggetti, preferibilmente residenti nella provincia di....., per i quali sussistano le condizioni per l'ammissione al lavoro all'esterno, alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale, ai permessi o alle licenze.

La Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di, ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75, redige altresì il piano di trattamento relativo a ciascun detenuto sulla base del programma di lavoro predisposto dal Comune di....., e lo invia al Magistrato di Sorveglianza per l'approvazione.

Il Comune di, in qualità di datore di lavoro, provvederà, qualora la prestazione di lavoro dei detenuti non dovesse effettuarsi a titolo gratuito ai sensi dell'art. 21 comma 4ter della L. 354/75, alla retribuzione dei soggetti impiegati nelle attività lavorative, mediante la corresponsione di buoni lavoro (voucher INPS) ovvero con borse lavoro di importo che dovrà essere previamente stabilito da opportuni accordi con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti.

Art. 2

Il Comune di, predisporrà, previ accordi con la Direzione dell'Istituto, il programma di lavoro, indicando orari di lavoro, luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, funzionario responsabile per l'impiego proposto, luogo ed orario per l'eventuale fruizione del pasto presso esercizi commerciali convenzionati.

Art. 3

All'Amministrazione Comunale di spetterà il versamento dei contributi INPS ed INAIL per la relativa copertura assicurativa dei soggetti lavoratori;

Art. 4

L'Amministrazione Comunale di, indicherà i referenti di progetto che mensilmente si faranno carico di verificare il buon andamento dello stesso e di risolvere eventuali problematiche di carattere logistico-operativo. Tali referenti si impegnano a segnalare tempestivamente alla Direzione della Casa Circondariale (Casa di Reclusione) di eventuali assenze ingiustificate, infortuni e inadempienze da parte del detenuto rispetto alle direttive impartite dai soggetti autorizzati.

Art. 5

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Direttore della Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di....., salve le

eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Amministrazione Comunale di

Art. 6

La presente convenzione avrà la durata di anni, a decorrere dal

La stessa non si intende tacitamente rinnovata ma, qualora dovesse perdurare l'interesse delle parti contraenti, si provvederà ad una nuova stipula mediante specifico accordo.

Art. 7

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza della presente Convenzione saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati Personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt. 1, 3 e 11 del Codice.

Data,

Per Amministrazione Comunale di _____

Il Sindaco Sig./Dr. _____

Per la Casa Circondariale/Casa di Reclusione di _____

Il Direttore Dr. _____